

Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il (limitato) potere del giudice dell'esecuzione di sospendere la vendita forzata nella più recente interpretazione della Cassazione

di **Pasqualina Farina**

Cass., Sez. III; sentenza 21 settembre 2015, n. 18451

[Scarica la sentenza](#)

Espropriazione immobiliare - Aggiudicazione - Prezzo pagato - Sospensione della vendita -
(Cod. proc. civ. artt. 586; 617)

Il potere di sospensione della vendita forzata di cui all'art. 586 c.p.c. può essere esercitato dal giudice dell'esecuzione anche se il bene è stato già venduto e il prezzo è stato pagato.

Con ricorso straordinario in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. il creditore pignorante ha chiesto l'annullamento della sentenza di appello che aveva respinto il suo ricorso per la revoca dell'aggiudicazione ex art. 586 c.p.c. Il giudice di cassazione ha sospeso detta vendita e la revoca

Nell'accogliere il ricorso, la Suprema Corte ha chiarito che il potere di sospensione della vendita forzata di cui all'art. 586 c.p.c. può essere esercitato dal giudice dell'esecuzione

-) si siano verificati fatti nuovi successivi all'aggiudicazione;
-) interferenze di natura criminale abbiano influito sul processo di vendita;
-) il prezzo del bene sia stato determinato in forza di dolo, se emerso dopo l'aggiudicazione;

deve quindi essere potestà del giudice dell'esecuzione e fatti nuovi ad una parte già prima

Il giudice di cassazione ha commentato la Corte di Cassazione in merito all'art. 586 c.p.c. e limita in

Viene chiarito, infatti, che il potere di sospensione non presuppone la perfezione di una

Per quanto il potere di cui all'art. 586 c.p.c. non può mai prescindere dalle modalità con cui il

Di qui l'affermazione che il diritto dell'aggiudicatario al trasferimento del bene cede, in caso di

La domanda di fatti (che incidono sulla corretta determinazione del prezzo) fossero motivate ad

La stessa parte, se il creditore non ha interesse alla rinnovazione del procedimento di vendita,

Un giurisprudenza tra i precedenti si segnalano: Cass. Civ., Sez. IV, 03/07/2003, n. 10269/1216; Cass.,

Per approfondimenti in dottrina v. Biffi, *L'esercizio del potere di sospensione della vendita*, *Dir. Pr. Dir.*, 2003, 1091, 1090 ss.